

Tribunale di Treviso

N. 646/2008 R.G. E.I.

Il Giudice dell'Esecuzione, dott. Antonello Fabbro,
a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 16/5/2018,
visto l'atto di intervento ex artt. 499 co 2 e 511 cpc dell'Avv. _____ to
del 10/4/2018 e rilevato che in data 26/9/2018 il medesimo ha depositato
dichiarazione di rinuncia all'intervento;
vista l'istanza del fallimento di _____ e
ritenuto in merito che diversi fattori, quali:

- l'attuale periodo storico, caratterizzato da diffuse e gravi insolvenze delle banche,
- la Legge Pinto, che prevede l'indennizzabilità dei pregiudizi derivanti dall'eccessiva durata dei procedimenti, compresi quelli fallimentari,
- le norme recentemente introdotte dal legislatore al fine di accelerare la chiusura delle procedure fallimentari (v. ad es. l'art. 7 comma 1 del d.l. 83/2015 convertito nella L. 132/2015, che ha ampliato i casi di chiusura anticipata del fallimento),

impongono una lettura evolutiva delle norme che disciplinano il rapporto tra liquidazione fallimentare e liquidazione in sede esecutiva individuale su iniziativa del creditore fondiario, tale da ridurre al minimo il rischio che gli organi della procedura concorsuale debbano esercitare azioni recuperatorie nei confronti del creditore fondiario (cfr. in tal senso anche Cass. 23482/2018);
ne consegue in primo luogo che il creditore fondiario può essere soddisfatto in sede esecutiva individuale solo se è stato ammesso al passivo del fallimento, in secondo luogo che l'esistenza di crediti della massa meglio collocati rispetto a quello del creditore fondiario costituisce fatto totalmente o parzialmente impeditivo alla soddisfazione del creditore fondiario;

ritenuto quindi che la somma di € 72.379,92, come quantificata dal fallimento
_____ nella memoria del 2/7/2018 si riferisce a crediti
che in sede fallimentare andrebbero soddisfatti con preferenza rispetto a quello
del creditore fondiario e quindi hanno preferenza anche in questa sede.

visto il progetto di distribuzione del 29/3/2018 del notaio C

dispone

la assegnazione delle somme giacenti sul libretto come segue:

- alla _____ euro 6.251,22,
- al Fallimento di _____ euro 72.379,92,
- a B _____ euro 222.481,81 (294.861,73 – 72.379,92), oltre
agli interessi maturati sul libretto fino all'estinzione;


manda al delegato per i pagamenti.

Dichiara chiusa l'esecuzione con riferimento al lotto 2, ferma la dichiarazione di
improcedibilità per i lotti 1 e 3 di cui all'ordinanza del 26/9/2012.

Treviso, 17 ottobre 2018

Il G.E.

dott. Antonello Fabbro



Fallimenti e Società.it